STATUTO GENERALE DELL'ACCADEMIA FILODRAMMATICA LIVORNESE DEI CONCORDI

Accademia filodrammatica dei Concordi

323
23

STATUTO GENERALE.

STATUTO GENERALE

DELL'

ACCADEMIA FILODRAMMATICA

LIVORNESE

DEI CONCORDI.

LIVORNO

TIPOGRAFIA FABBRESCHI E C.°

—

1863.

CAPITOLO PRIMO

Titolo, scopo, e regole generali della Società.

§ 1. È istituita in Livorno una Società col titolo di **Accademia filodrammatica dei Concordi.** *Il suo Timbro porta inciso il simbolo della Concordia rappresentato da due mani che reggono un caduceo*, col motto:

E di forza e virtù concordia pegno.

§ 2. Ha per scopo l'esercizio dell'Arte Drammatica.

§ 3. Esercita la nobile arte come istruzione recreativa per mezzo di Giovani domiciliati in Livorno che si costituiscono in un *Corpo* detto dei *Dilettanti Concordi.*

§ 4. Ha vita dal primo Gennajo 1864 sino al 31 Decembre 1865, e tutti i suoi Soci e Dilettanti sono obbligati per un biennio. Si conferma di biennio in biennio, salvo il caso previsto al § 9.

§ 5. Il presente *Statuto*, appena approvato dai Socj e dai Dilettanti, viene pubblicato per la Stampa, sta esposto in quadro nella Sala d'ingresso del Teatro, autenticato dalla firma del *Presidente* e del *Segretario*, e se ne distribuisce copia agl'interessati al prezzo da convenirsi secondo la spesa.

§ 6. Chiunque vuole appartenere all'*Accademia dei Concordi* promette

la scrupolosa osservanza dello Statuto, firmandosi sotto apposito formula in un Ruolo tenuto dal *Segretario*.

§ 7. Per essere ascritto Socio e Dilettante nell' *Albo* dell' *Accademia de' Concordi* si richiede la età almeno di anni 16.

§ 8. Cessa di appartenere alla Società, o non vi viene ammesso, Chi si renda, o siasi pubblicamente reso debitore di fatti disonorevoli, eserciti professione vergognosa e in onta alle leggi, ed abbia riportate condanne infamanti.

§ 9. Si estingue la Società quando due terzi, più uno, di tutti i suoi Componenti si trovano d'accordo per discioglierla in caso d'impossibilità a sostenerla.

CAPITOLO II

Dei Soci.

§ 10. I Soci si distinguono in *Onorari*, *Emeriti*, e *Contribuenti*.

§ 11. I Soci onorari sono quelli che illustrano la Società, ed essa onora inscrivendoli nel proprio *Albo* per i loro meriti o artistici o letterari. Possono essere anche Contribuenti.

§ 12. Nel numero dei Soci *Emeriti* sono Coloro che prestano o han prestato servigi alla Società, e che han diritto alla esenzione delle Tasse.

§ 13. I *Contribuenti* sono quelli che alimentano la Società pagandone le Tasse sempre anticipate. Si suddividono in *fondisti* e *ordinari*. Ne sono *fondisti* tutti quelli che vi si trovano inscritti al momento in cui viene approvato lo *Statuto*, e non possono essere meno di 40 nè più di 60.

§ 14. I Soci *Contribuenti* non debbono oltrepassare il numero di 100, il numero degli *Onorari* e degli *Emeriti* è illimitato.

§ 15. Ogni Socio ed ogni Dilettante, appena inscritto nell' *Albo* dell' *Accademia*, riceve dalla medesima un Diploma o stampa contrassegnato dal Timbro e firmato dal Presidente e dal Segretario della Società.

§ 16. Stanno affissi nell' ingresso del Teatro i Prospetti indicativi i Soci delle diverse Categorie.

§ 17. Chiunque, a numero divenuto incompleto per vacanze dei Soci

ordinari, vorrà essere inscritto nell' *Albo* dell' Accademia dovrà farne domanda al Presidente: sarà essa firmata dal Candidato e da tre Soci *contribuenti*. Il Seggio procederà all' ammissione come al § 27

§ 18. La vacanza di Socio *fondista* viene volta per volta rimpiazzata dal *Socio ordinario* per anzianità di ammissione.

CAPITOLO III

Dell' Amministrazione Sociale.

§ 19. La Società è amministrata da una *Rappresentanza* che prende il nome di *Seggio*.

§ 20. Il *Seggio* sta in funzioni per la durata di un anno. I suoi Ufficiali, che possono anche di anno in anno confermarsi, sono sette, cioè

Un **Presidente**
Tre **Consiglieri**
Un **Segretario**
Un **Cassiere**
Un **Economo**

§ 21. Il primo Consigliere supplisce il Presidente quando ritarda o manca alle Sedute, e firma gli Atti e le Corrispondenze Sociali se quegli ne sia impedito.

§ 22. Il secondo Consigliere, quasi procuratore della *Legge*, prende, ad invito del Presidente, le conclusioni su di ogni più seria Discussione che, al seguito delle medesime, è chiusa è vien posta ai voti. Se a tale Carica sia possibile prescegliere un uomo di Legge, esso amministra e difenda il *Contenzioso Sociale*.

§ 23. Il terzo Consigliere riscontra trimestralmente la contabilità del Cassiere. Dopo analoga verificazione, appone il *visto* ai Bilanci preventivi e consuntivi, che l'Economo dell'Amministrazione e il Direttore scenotecnico, compilano di trimestre in trimestre per norma della Amministrazione Sociale, appena scaduto il primo mese dalla installazione della Società.

§. 24. Il Presidente (o *Vicepresidente* in sua mancanza) sopraintende e regola le Sedute, le sospende, e le chiude se divengano inconcludenti o tumultuarie.

§. 25. Ad ogni Socio accorda la parola e priorità di richiesta, la può ricusare a chi la chieda la quarta volta per discutere sopra uno stesso soggetto senza che ne apparisca giusta la insistenza; la toglie a chi diverge dal soggetto medesimo, usa espressioni inconvenienti, o interrompe la parola degli altri.

§. 26. Convoca per mezzo del Segretario le Sedute straordinarie, fa rivista a tutti gli atti, alle corrispondenze ed ai Rendiconti di Società.

§. 27. Il *Seggio* approva provvisoriamente ogni ammissione, dimissione e destituzione di Soci e Dilettanti in apposite Sedute. Il Presidente ne riceve altresì e rivede i reclami provocando quindi sul conto dei medesimi il voto della intera Accademia costituita in Giurì.

§. 28. Il Segretario compila, firma e registra i Processi verbali, custodisce tutti i Documenti di Società, formula gli Ordini del giorno, e ogni altro scritto da pubblicarsi, firma le corrispondenze, i Diplomi, gli Avvisi e gli Inviti di ogni specie.

§. 29. L'Economo provvede ad ogni bisogno sociale, riduce le spese, e spicca i Mandati di pagamento tenendone opportuno Registro a matrice.

§. 30. Il Cassiere riscuote le Tasse di Società, e ne paga le spese secondo i Mandati dell'Economo che conserva in apposita filza, a riscontro del Registro che tiene ad *Entrata* ed *Uscita*.

§ 31. Il Cassiere e l'Economo di concerto tra loro nominano uno o più Inservienti addetti al Seggio, e ne fissano gli stipendi.

§ 32. I funzionari del Seggio soggiacciono alla dimissione allorquando per cinque sedute in genere lasciano, progressivamente, vuoto il loro posto senza giustificarne imperiosa cagione, e si eleggono a schede segrete.

CAPITOLO IV.

Delle Sedute.

§ 33. Le Sedute sono *generali* e *speciali* suddivise in *ordinarie* e *straordinarie*.

§ 34. Le Sedute *ordinarie-generali* si tengono nel primo Lunedì di ogni trimestre fra tutti gli Accademici, onde leggere il Rendiconto di ogni operato della Amministrazione e della Direzione, come per trattare di affari non urgenti. Delle *generali straordinarie* il Presidente convoca quante l'urgenza ne reclama, o quando cinque Soci gliel'abbiano richiesta in scritto spiegandone il motivo, e sempre che la urgenza dello scopo relativo sia abbastanza giustificata. In queste come nell'ordinarie, la Società intera delibera su cose che implicano interessi sostanziali, quindi riforme di Statuto e di sistemi sociali, atti di pubblica e privata beneficenza, e cambiamenti nel *Seggio*.

§ 35. Gl'inviti di tutte le Adunanze si spediscono al domicilio de' Soci tre giorni innanzi quello prefisso per le medesime.

§ 36. Una volta al mese, in ogni primo Venerdì, ricorrono le Sedute *speciali ordinarie* che sono quelle dal *Seggio*. Il Presidente ne invita quante occorrano delle *straordinarie*, e che servono per devenire a provvedimenti utili alla Società, o stabilire opere, spese ed altri affari di urgenza.

§ 37. Le proposizioni che in ciascuna Seduta i Soci vogliono fare debbono essere nel giorno innanzi trasmesse al Presidente firmate dal Proponente. Se cinque Soci ne appoggiano la urgenza, si discute ciascuna proposizione nella stessa Udienza nella quale vien presentata, altrimenti si pone all'ordine del giorno della successiva Seduta.

§ 38. Le votazioni per ammissione o dimissione di Soci, per istituzione di Tasse, e per nomine di Ufficiali, si fanno a *squittinio segreto* con palle bianche e rosse, le prime approvano, le seconde negano. Ogni altro voto si fa per alzata e seduta. I Soci che rimangono seduti rappresentano il partito contrario.

§ 39. I Processi verbali di ogni Sedute *speciale* e *generale-straor-*

dinoria, vengono menzionati in quelle respettivamente ordinarie. Vi son nominati tutti i Soci presenti.

§ 40. Nessuna Seduta può aprirsi se non siano presenti cinque Ufficiali e venticinque Soci secondo se *generali* o *speciali*. Nelle prime compensano la insufficienza di numero nel Seggio uno o più *Soci-fondisti*, a ciò invitati dal Presidente.

§ 41. I Soci presenti deliberano anco per gli assenti, e questi soggiacciono a quanto viene stabilito da quelli in ciascuna Seduta generale.

§ 42. In caso d'impossibilità ad aprire una prima Seduta, il Presidente ne convoca una seconda, e qualunque sia il numero dei Convenuti basta a renderne valide le Deliberazioni.

§ 43. A qualsiasi Deliberazione di sostanza, come allo Statuto, non possono indursi cambiamenti che dopo due sedute ordinarie generali.

§ 44. Alle Adunanze non accede se non chi è munito della Lettera di avviso, e vi han parola e voto i soli Soci Contribuenti.

CAPITOLO V

Delle Tasse, del Teatro e delle Recite.

§ 45. Ogni Socio non fondista appena viene ammesso in Società, paga una Tassa di entratura di Lire **tre** italiane.

§ 46. Ciascun Socio indistintamente paga una Tassa mensile di lire **due** italiane anticipate.

§ 47. A compenso delle Tasse che i Soci pagano, avranno essi dal *Corpo dei Dilettanti Concordi* una Rappresentazione Drammatica per ogni mese.

§ 48. Per quello spazio di tempo per cui l'Accademia reputa di suo interesse, le Rappresentazioni a biglietto gratuito vengono ordinariamente eseguite nel Teatro posto in Via Pellitier, che prende il nome di *Teatro de' Concordi*.

§ 49. Tre volte all'anno, possibilmente in serate nelle quali tacciono le Compagnie comiche e le altre Società Filodrammatiche, l'Accademia dei Concordi, di concerto col Direttore, fa dal corpo dei suoi Dilettanti eseguire

a profitto Sociale una Rappresentanza a pago, o nel proprio o in uno dei pubblici Teatri.

§ 50. In caso anche di pubbliche o private calamità che meritino e possano essere alleviate, l'Accademia stessa, o richiesta o spontanea, può come sopra e dovunque le piaccia fare eseguire quelle Rappresentazioni Drammatiche che stimi proficue a siffatto scopo umanitario col possibile risparmio della Cassa Sociale.

CAPITOLO VI

Dei Dilettanti e della Direzione Scenotecnica.

§ 51. I Dilettanti dipendono materialmente dalla Amministrazione Sociale, ed immediatamente dal Direttore scenotecnico.

§ 52. Non si ricusono se l'Accademia gli richiami a recitare in qualunque Teatro per ragione di pubblica o privata beneficenza. Possono essi, in corrispondenza, ottenere dal Direttore la facoltà di recitare a richiesta di altre Società o Persone, semprechè non ne soffrano gl'impegni già contratti con l'Accademia.

§ 53. I Dilettanti non pagano Tasse, e vengono forniti dell'abito vestiario in costume quando le Recite lo richiedono. Provvedono del proprio il vestiario alla borghese, consultandosi per tempo col Direttore perchè sia decente, ed in corrispondenza alla condizione e carattere dei personaggi che debbono indossarlo.

§ 54. I Dilettanti possono essere anche Soci Contribuenti; ma non rivestono cariche di Seggio.

§ 55. Il Direttore deve, in massima, essere retribuito con un onorario da stabilirsi secondo le risorse Sociali; quando egli vi rinunzi, sarà benemerito della Società, di fronte alla quale, accettato l'incarico, è responsabile dell'andamento decoroso delle recite.

§ 56. Assegna in ognuna delle produzioni, da lui scelte ed approvate dal Seggio, le parti ai Dilettanti il giorno successivo ad ogni Recita, stabilisce le sere delle esercitazioni, regolandosi in modo che l'esito ne sia as-

sicurato, ed i Soci al cadere dell' anno accademico, abbiano avute le dodici Recite loro promesse.

§ 57. Il Direttore ammette e ritiene all' esercizio dell' Arte Drammatica Coloro che abbiano mezzi fisici e requisiti morali per riuscirvi, ne respinge Coloro che assolutamente mancano di attitudine.

§ 58. I Dilettanti non debbono oltrepassare il numero di 40, — Uomini 30, Donne 10, e dopo l'approvazione dello Statuto i nuovi Candidati fanno istanza al Direttore che gli ammette secondo il disposto dagli Art. 6. 7. 8. 54.

§ 59. Egli compila quelle Istruzioni e regole interne che meglio crede opportune per il buon andamento della sua sezione, ed agisce indipendentemente dall' Accademia per tutto ciò che nello stretto termine riguarda la parte scenotecnica.

§ 60. Può il Direttore essere Socio Contribuente, intervenire, se chiamato, alle Adunanze, può recitare coi suoi Dilettanti, può essere finalmente anche Socio Onorario. I Dilettanti, tranne le votazione degli Statuti, non possono esser presenti a qualsiasi Adunanza Sociale.

CAPITOLO VII.

Dei Biglietti.

§ 61. Il numero dei Biglietti d'ingresso da distribuirsi, si fissa secondo quello dei Soci, e la capacità del Locale.

§ 62. Chiunque vuole assistere ad una Recita (tranne i Dilettanti che vi han parte, il loro Direttore, il Seggio e i Deputati d' Ispezione) deve essere munito di Biglietto.

§ 63. I biglietti sono a stampa, impronlati del Timbro di Società, variano colore ad ogni Recita, portano la firma del Socio invitante che vi trascrive il giorno della Rappresentanza e il suo titolo, non che il nome e cognome dell' Invitato del cui contegno in Teatro rimane strettamente responsabile.

§ 64. I Biglietti con date, firme e nomi alterati si rigettano alla porta del Teatro. Alla fine della Rappresentanza i Biglietti ricevuti restano a custodia del Deputato che nel dì successivo gli rimanda al Segretario che su quelli compila una nota degl' Invitati a ciascuna Rappresentanza.

§ 65. Ogni Socio contribuente ha tre biglietti d'ingresso per ogni Rappresentanza. I Dilettanti che non recitano ne ottengono uno, oltre quello personale firmato dal Segretario, gli altri che han parte nella Rappresentanza ne ricevono quattro.

§ 66. Il Seggio dispone di un certo numero d'Inviti particolari, alle occasione che in Paese si trovino dei Soci Onorarj, degli Artisti, o delle persone distinte da considerarsi.

CAPITOLO VIII.

Dei Deputati d'ordine

§ 67. I Deputati d'ordine sono quattro per ciascuna recita. Il primo è il Deputato generale o d'Ispezione che soprintende agli altri. Dei tre Deputati secondarj, uno sorveglia al palco scenico, il secondo alla Galleria e alla Platea, il terzo alla recezione dei Biglietti alla porta. Ricevono analoghe istruzioni dal Direttore Scenotecnico il primo, dal Deputato d'Ispezione gli altri.

§ 68. Il Deputato d'Ispezione tiene ad un occhiello del vestito, a sinistra, una piccola coccarda formata dei tre colori nazionali, il Deputato dei Biglietti una coccarda verde; quello della Platea e della Galleria, bianca; quello del palco scenico, rossa.

§ 69. Tutti i Deputati vengono, ad esclusione del Saggio, eletti trimestralmente a Schede segrete fra i Soci nel giorno dell'Adunanza generale ordinaria.

§ 70. Del contegno indecente di ogni intervenuto, o di qualsivoglia altro caso i Deputati secondari rendono conto verbalmente o con rapporto al Deputato d'Ispezione, onde provvede nell'istante se può. Questi unisce al suo generale i Rapporti parziali dei Deputati, e gl'invia nel giorno successivo innanzi le 12 meridiane al Presidente dell'Accademia. Il Presidente gli trasmette al segretario con gli ordini che crede opportuni.

CAPITOLO IX.

Delle Ricompense e delle Punizioni.

§ 71. Le Ricompense e le punizioni date ad ogni individuo appartenente alla Società, sono esposte coi nomi respettivi nella sala d'ingresso al Teatro.

§ 72. Ogni Socio per disordini avvenuti in Teatro, per colpa di lui o de' suoi invitati, come per contegno inconveniente tenuto alle sedute, è privato dei Biglietti da una sino a tre Rappresentanze. Viene radiato dall'Albo dell'Accademia se siasi reso moroso a tre rate di Tassa Sociale, e nella durata della mora non ha Biglietti per le Recite.

§ 73. Ogni Dilettante viene ammonito al primo ritardo o mancanza alle prove non proveniente da impedimento giustificato, al secondo gli vien tolta la parte ed i Biglietti per due Rappresentanze, alla terza volta è radiato dall'Albo respettivo.

§ 74. Le Punizioni come sopra prescritte vengono applicate, secondo le Sezioni, dal Presidente dell'Accademia e dal Direttore Scenotecnico. Questi punisce altresì nel modo che crede più adattato quei Dilettanti che si rifiutano a qualsiasi parte dal medesimo indistintamente loro affidata per ciascuna recita, o che non si mantengono a lui rispettosi e subordinati.

§ 75. I Soci che vengono radiati dall'Albo Accademico perdono ogni diritto agli *Interessi* e alle *Onorificenze* sociali.

§ 76. Il Direttore gratuito, e i Soci contribuenti che cessano per volontaria dimissione di rivestirne le qualità nel caso di cambiamento di Paese o di posizione pubblica, e quei Maestri o Suonatori che prestano la loro opera senza mercede alla Accademia, vengono posti con onorevole menzione nel Ruolo dei Soci *Emeriti*.

§ 77. Alla fine di ogni anno, e al seguito dei maggiori gradi di plauso che avranno riportati, a proposta del Direttore confermata dal Seggio, due Dilettanti, uno per sesso, riceveranno un premio da stabilirsi dall'intera Società, ed i loro Compagni saranno distinti da un voto di *Accessit* o di *onorevole menzione* a seconda del loro progresso nell'Arte.

§ 78. Due anni di esercizio, prestato diligentemente e con plauso nel

Corpo dei Dilettanti Concordi dà titolo ad un premio straordinario della importanza di Lire *Duecento*, nel primo biennio ad una femmina; nel terzo anno ad un Maschio, e così di seguito tra coloro che alla fine di ogni biennio saranno estratti a sorte tra i Dilettanti giudicati degni di tale distinzione. Quando il Dilettante premiato lo preferisca, il premio può essere in denaro.

§ 79. Il Rammentatore e gl' Inservienti del Palcoscenico dipendono dal Direttore che gli nomina, gli multa, gli sospende, gli destituisce senza dipendendenza da alcuno, e soltanto ne dà conto nelle note di pagamento all' Economo, e nei Rapporti mensili che deve fare al Presidente, sull' andamento della Sezione alla quale sopraintende, e di ogni recita eseguita e da lui diretta.

§ 80. Il Cassiere, l' Economo e il Direttore, in caso di assenza o impedimento, si fanno supplire nell' Amministrazione da un Socio a loro scelta e responsabilità. Non possono fare altrettanto per assistere alle Sedute nelle quali rimpiazza il Presidente come al § 40, e, se l' assenza oltrepassa il trimestre, si dà luogo a nuova elezione.

§ 81. A scioglimento di Società, ogni assegnamento della medesima, cede a benefizio dei Soci rimasti, e viene ripartito per uguali porzioni.

Dato ed approvato nell' Adunanza generale del dì 21 Decembre 1865.

Visto il Presidente provv.°
CARLO SANTINI.

Il Segretario provv.°
ULISSE MENGOZZI.
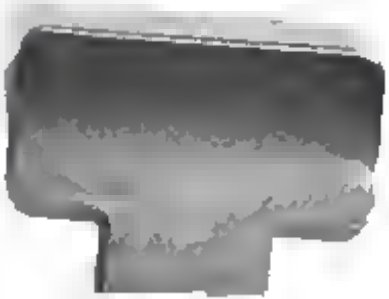
99 934600